

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA

LA DECISIONE

In data 27 febbraio sono state pubblicate le sentenze n. 4/2019 e 5/2019 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) relative rispettivamente all'appello proposto dal Miur avverso la sentenza di accoglimento emessa dal Tar per il Lazio sezione distaccata di Latina, e da un gruppo di docenti in possesso del diploma magistrale avverso la sentenza di rigetto emessa dal Tar Lazio sez. III.

I DIPLOMATI MAGISTRALI RESTANO FUORI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO. Lo ha deciso l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le due sentenze nelle quali vengono ribaditi i principi già enunciati nel 2017 (sentenza n.11/2017): **"IL SOLO DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 NON COSTITUISCE TITOLO SUFFICIENTE PER L'INSERIMENTO NELLE GAE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO"**

IL CASO

La necessità di tali pronunce è nata a seguito di due ordinanze della Sesta Sezione, la quale, non convinta dell'orientamento assunto dall'Adunanza Plenaria nel 2017 in ordine all'impossibilità di inserimento dei diplomati

magistrali nelle Gae, ha sollecitato una rimediazione della questione, anche alla luce delle norme emanate successivamente con il decreto legge 87/2018.

LA RIMESSIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO DI STATO ERA ESPRESSAMENTE FINALIZZATA A SOLLECITARE UNA RIMEDITAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO ESPRESSI DALLA RECENTE SENTENZA N. 11/2017 DELL'ADUNANZA PLENARIA.

L'INAMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO AD ADIUVANDUM O OPPONENDUM DELLE OO.SS

Va premesso che in entrambi i giudizi davanti al Consiglio di Stato, interventi *ad opponendum*, e *ad adiuvandum*, sono stati proposti oltre che da gruppi di docenti precari in situazione analoga a quella dei docenti parti in causa, anche da una organizzazione sindacale di categoria.

GLI INTERVENTI SONO STATI DICHIARATI INAMMISSIBILI.

Nel processo amministrativo, infatti, in base ad un orientamento consolidato, l'intervento, *ad adiuvandum o ad opponendum*, può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio per cui LE ASSOCIAZIONI SINDACALI SONO LEGITTIMATE A STARE IN SEDE GIURISDIZIONALE PRESENTANDO RICORSO O INTERVENENDO IN GIUDIZIO, SOLO QUANDO VENGA INVOCATA LA LESIONE DI UN INTERESSE OMOGENEO COMUNE ALL'INTERA CATEGORIA e non quando si verta su questioni dei singoli o su questioni che possano dividere la stessa categoria in posizioni contrastanti.

Se si riconoscesse all'associazione sindacale la legittimazione ad agire anche di tali casi, infatti, si determinerebbe una sostituzione processuale in palese contrasto con quanto disposto dall'art. 81 c.p.c per cui "*nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge*".

LA NATURA GIURIDICA DEI DECRETI MINISTERIALI DI AGGIORNAMENTO DELLE GAE

Le ordinanze di rimessione disposte dalla sesta sezione del Consiglio di stato, sostengono che I DECRETI DI AGGIORNAMENTO DELLE GAE AVREBBERO NATURA NORMATIVA E PER TALE MOTIVO IL LORO ANNULLAMENTO AVREBBE EFFICACIA ERGA OMNES.

L'annullamento del decreto 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie, ad avviso della sesta sezione avrebbe inoltre quanto meno comportato l'effetto di rimettere in termini i diplomati magistrali per impugnare i successivi decreti ministeriali di aggiornamento (tra i vari il DM 400/2017 di aggiornamento delle GAE).

TALE TESI NON È CONDIVISA DALL'ADUNANZA PLENARIA

Secondo l'alto consesso, infatti, IL DM N. 235/2014, disciplinando i criteri per la permanenza e l'aggiornamento delle GAE, SI RIVOLGE ESCLUSIVAMENTE AI DOCENTI GIÀ INSERITI NELLE GAE, i quali sono gli unici soggetti che possono ottenere la conferma o l'aggiornamento della propria posizione.

VIENE PERTANTO CHIARITO CHE LA SENTENZA N. 1973/2015 CHE HA ANNULLATO IL DM 235/2014 NON HA PRODOTTO EFFETTI ERGA OMNES E CHE GLI EFFETTI DEL GIUDICATO OPERANO SOLO TRA LE PARTI IN CAUSA.

PER QUANTO ATTIENE infine alla tesi per cui, la sentenza di annullamento del DM 235/2014 abbia quanto meno comportato LA RIAPERTURA DEI TERMINI rispetto a coloro che intendano far valere il proprio diritto all'inserimento nelle GAE in virtù del possesso del diploma magistrale, l'Adunanza Plenaria, chiarisce puntualmente che *"costituisce principio basilare del processo amministrativo quello secondo cui il dies a quo per impugnare un atto decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo"*. SECONDO I GIUDICI DELLA PLENARIA, RICONOSCERE AL GIUDICATO L'EFFETTO DI RIAPRIRE I TERMINI A TUTTI I POTENZIALI INTERESSATI CHE NON ABBIANO, A SUO TEMPO, TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO L'ATTO LESIVO, SIGNIFICA LEGITTIMARE LA VIOLAZIONE DI INELUDIBILI ED ELEMENTARI ESIGENZE DI CERTEZZA DEL DIRITTO CHE SONO ALLA BASE DEL DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO.

L'Adunanza plenaria, sancisce pertanto il PRINCIPIO PER CUI AI DIPLOMATI MAGISTRALI CHE NON ABBIANO PRESENTATO TEMPESTIVAMENTE DOMANDA PER L'INSERIMENTO NELLE GAE O CHE NON ABBIANO TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO L'ATTO CON CUI LA LORO DOMANDA È STATA RESPINTA, È DEFINITIVAMENTE PRECLUSA L'IMPUGNAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI CHE SI LIMITANO A PREVEDERE I CRITERI DI AGGIORNAMENTO DELLE GAE.

IL VALORE LEGALE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nelle ordinanze di rimessione alla plenaria, ha fatto propria la tesi proposta dai docenti in possesso di diploma magistrale per cui IL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 AVREBBE DI PER SÉ VALORE ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO presso la scuola primaria e dell'infanzia e consentirebbe l'inserimento nelle GAE ai soggetti che ne sono in possesso.

Va precisato che a sostegno di questa tesi è stata invocata quale novità rispetto al quadro normativo su cui si era espressa l'Adunanza plenaria con la sentenza n. 11/2017, la previsione normativa (art. 4, comma 1 quinquies, lett. B) del DL 87/2018) che nel disciplinare i requisiti di accesso al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia, ha previsto che possano partecipare coloro che sono in possesso del diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, purché abbiano svolto nel corso degli ultimi 8 anni, almeno due annualità di servizio specifico.

TALE TESI È STATA RESPINTA DALL'ADUNANZA PLENARIA.

I GIUDICI DELLA PLENARIA, INFATTI, HANNO CHIARITO CHE IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO SOLO IN VIA "STRUMENTALE" NEL SENSO CHE TALE TITOLO CONSENTE A COLORO CHE NE SONO IN POSSESSO DI PARTECIPARE AI CONCORSI O ALLE SESSIONI DI ABILITAZIONI SENZA NECESSITÀ DI CONSEGUIRE ANCHE IL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE NEL FRATTEMPO ISTITUITO DAL LEGISLATORE.

L'ADUNANZA PLENARIA HA PERTANTO SANCITO IL PRINCIPIO PER CUI IL POSSESSO DEL SOLO DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 NON COSTITUISCE TITOLO SUFFICIENTE PER L'INSERIMENTO NELLE GAE.